

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, il 28 luglio 1999, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati Senato nn. 580, 988, 1182, 1874, 3756, 3762 e 3787-B)

d'iniziativa dei senatori LAVAGNINI, COVIELLO e DIANA Lino (580); CARCARINO (988); CAMO, CIMMINO e COSTA (1182); MANFREDI, TONIOLLI, DE ANNA, FUMAGALLI CARULLI, ASCIUTTI, MANCA, VERTONE GRIMALDI, SELLA DI MONTELUCE, PALOMBO, CORTELLONI, MINARDO, LAURIA Baldassare, CONTESTABILE, PELLICINI, PASQUALI, AZZOLLINI, BUCCI, DI BENEDETTO, PASTORE, TERRACINI, TRAVAGLIA, SCOPELLITI, RIZZI, MAGGIORE, PERUZZOTTI, LAGO, WILDE, LASAGNA, SCHIFANI, NOVI, LO CURZIO, TOMASSINI, MONTELEONE, COSTA, MANIS, MAZZUCA POGGIOLINI, CAMO e COZZOLINO (1874); SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MONTELEONE, CUSIMANO, BONATESTA, RECCIA, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BORNACIN, CURTO, BUCCIERO, CAMPUS, LISI, MEDURI, MULAS e RAGNO (3756); CAPALDI, VELTRI, GIOVANELLI, CARCARINO, CONTE, IULIANO, PAROLA, SQUARCIALUPI, STANISCIA, SCIVOLETTO, PIATTI, BARRILE, NIEDDU e MIGNONE (3762); GIOVANELLI, SCIVOLETTO, CAPALDI, VELTRI, CARCARINO, PIATTI e STANISCIA (3787)

(V. Stampato Camera n. 6303)

modificato dalla Camera dei deputati il 26 luglio 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 luglio 2000*

—————
Legge-quadro in materia di incendi boschivi
—————

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO I

PREVISIONE, PREVENZIONE
E LOTTA ATTIVA

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nel rispetto di quanto stabilito in materia dal proprio statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

PREVISIONE, PREVENZIONE
E LOTTA ATTIVA

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. *Identico.*

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, **nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono **alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali** e dalle relative norme di attuazione. **Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

(Definizioni)

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

2. Le attività di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, costituiscono attività di protezione civile.

Art. 3.

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. I consigli regionali approvano, **entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, **articolato per provincia, redatto dalle giunte regionali** sulla base di linee guida e di direttive predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

Art. 2.

(Definizione)

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate **poste all'interno delle predette aree**, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Soppresso.

Art. 3.

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. **Le regioni** approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive **deliberate**, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata «Agenzia», ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Dipartimento», del**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

denominata «Conferenza unificata». Tale adempimento è la condizione per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 dell'articolo 13.

2. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;

b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

c) le aree a rischio rappresentate con apposita cartografia tematica, **sistematicamente e costantemente** aggiornata;

d) i periodi a rischio di incendio boschivo;

e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

f) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi;

g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

h) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del pro-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata».

2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) le aree a rischio **di incendio boschivo** rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, **con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;**

d) i periodi a rischio di incendio boschivo, **con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;**

e) *identica;*

f) **le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);**

g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi **anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;**

h) *identica;*

i) **la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;**

l) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del pro-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

prietario inadempiente in particolare nelle zone ad alto rischio;

i) le esigenze formative e la relativa programmazione;

l) le attività informative;

m) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

3. In caso di inadempienza dei consigli regionali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, o del Corpo forestale regionale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

Art. 4.

(Previsione del rischio di incendi boschivi)

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 8.

(V. in diversa formulazione il comma 1 dell'articolo 5 del presente decreto)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

prietario inadempiente in particolare nelle **aree a più elevato** rischio;

m) identica;

n) identica;

o) identica.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agazia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.

Art. 4.

(Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi)

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, **ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e)**, delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7.

2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitiga-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, sentito il Corpo forestale dello Stato e d'intesa con la Conferenza unificata, linee guida per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

3. Le regioni programmano, **sentito il Corpo forestale**, le attività di previsione ai sensi dell'articolo 3, **commi 1 e 2, lettere b), c), d), e), g) ed m).**

4. Le regioni provvedono altresì, attraverso la redazione di apposite planimetrie, all'identificazione delle aree di cui al comma 1 e redigono gli strumenti della pianificazione urbanistica tenendo conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

Art. 5.

(Prevenzione del rischio di incendi boschivi)

1. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitiga-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

Soppresso.

3. Le regioni programmano le attività di previsione e **prevenzione** ai sensi dell'articolo 3. **Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.**

4. Le regioni provvedono altresì **alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto** del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione **e di prevenzione** secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

zione dei danni conseguenti. A tal fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, sentito il Corpo forestale dello Stato e d'intesa con la Conferenza unificata, linee guida per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

3. Le regioni programmano le attività di prevenzione ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettere g), h), i), l) ed m), sentito il Corpo forestale.

4. Le province, le comunità montane e i comuni attuano le attività di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

Art. 6.

(Attività formative)

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente ed il Ministero per le politiche agricole promuovono di concerto l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado **con cognizioni di protezione civile e di educazione ambientale.**

2. Le regioni possono istituire, anche in forma associata, centri di addestramento e riqualificazione professionale presso i quali sono organizzati:

a) corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per la ge-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(Attività formative)

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, **lo Stato e le regioni** promuovono, **d'intesa**, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le regioni **curano**, anche in forma associata, **l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di prevenzione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

stione e la manutenzione delle aree boscate, con particolare riferimento all'attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, ivi compresa la vigilanza;

b) corsi specialistici rivolti alla preparazione di soggetti opportunamente selezionati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, con esclusione dello spegnimento con mezzi aerei.

Art. 7.

(Attività informative)

1. Le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, **ciascuna al proprio livello di competenza**, promuovono l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'insorgere di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 8.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e dal cielo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri emana direttive annuali per l'individuazione e l'attuazione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 6.

(Attività informative)

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, **ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150**, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'insorgere di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 7.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, **sorveglianza**, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, **l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il Dipartimento, garantisce e coordina** sul territorio nazionale, avvalendosi del

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

delle strategie, delle procedure e delle fasi operative relative allo spegnimento degli incendi boschivi secondo criteri che privilegino la sinergia tra le operazioni condotte con mezzi da terra e con mezzi aerei; coordina **altresì** sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento, assicurando l'efficacia operativa della flotta aerea antincendio dello Stato e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. **Il COAU interviene con la flotta aerea a disposizione su richiesta delle regioni secondo procedure prestabilite.** Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera g), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento **con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone** l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e **3**, lettera **h**), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture **e dei propri mezzi di supporto all'attività delle squadre a terra:**

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

d) di mezzi aerei leggeri ovvero con capacità di liquido estinguente o ritardante fino a 2.000 litri;

e) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 5 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

Art. 9.

(Aree naturali protette)

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette presenti sul territorio regionale, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di concerto con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

soppressa;

d) identica.

4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

Art. 8.

(Aree naturali protette)

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette **regionali**, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita **di intesa** con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui al comma 1 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

3. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 8.

CAPO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE, SANZIONI E ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 10.

(Divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Chiunque avvisti un fuoco in un bosco o in una zona ad esso limitrofa è tenuto a se-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Art. 9.

(Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento)

1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

CAPO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI

Art. 10.

(Divieti, prescrizioni e sanzioni)

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

gnalarlo tempestivamente ai numeri telefonici nazionali di pronto intervento o ai servizi dedicati organizzati da ciascuna regione. Gli operatori dei centri di pronto intervento sono tenuti a comunicare con tempestività ai centri operativi competenti le segnalazioni di incendi boschivi ad essi pervenute.

2. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno dieci anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro dieci anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Sono inoltre vietati per cinque anni sui predetti soprassuoli: il pascolo; la caccia; la realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili ed attività produttive. Sono vietate per tre anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, con l'eccezione delle documentate situazioni di dissesto idrogeologico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici** anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro **quindici** anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre **vietata** per **dieci** anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di **edifici nonché** di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, **fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione**. Sono vietate per **cinque** anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, **salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici**. Sono altresì vietati per **dieci** anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 2 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 30.000 e non superiore a lire 60.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 500.000.

4. Nel caso di realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e attività produttive sui soprassuoli di cui al comma 2, ove non previste in preesistenti e documentati strumenti urbanistici, si provvede alla demolizione dell'opera e si condanna il trasgressore al ripristino dei luoghi.

5. Nelle zone e nei periodi a rischio definiti negli appositi provvedimenti amministrativi emanati dagli enti territorialmente competenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli **delle zone boscate** percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire **60.000** e non superiore a lire **120.000** e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire **400.000** e non superiore a lire **800.000**.

4. Nel caso di **trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonchè** di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli **percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.**

5. Nelle **aree** e nei periodi a rischio di **incendio boschivo** sono vietate tutte le azioni, **individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f)**, determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 10.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 8, commi 3 e 4.

7. In caso di trasgressione di precetti relativi agli insediamenti nelle aree a rischio di incendio boschivo da parte di esercenti attività turistiche, oltre alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applica l'immediato ritiro della licenza di esercizio.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo **nonchè degli eventuali danni diretti o indiretti inferti alla collettività.**

9. **Per quanto non disposto dal presente articolo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.**

10. **Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini della individuazione delle zone boscate di cui al comma 2 è assegnata al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri la somma di lire 3 miliardi per l'anno 1999. All'onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire **2.000.000** e non superiore a lire **20.000.000**. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. **In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.**

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 11.

(*Modifiche al codice penale*)

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 423-bis. - (*Incendio boschivo*). - Chiunque cagioni **con dolo** un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a sei anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva **disastro ecologico consistente in** un danno grave, esteso e persistente all'ambiente».

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,».

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423».

4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis».

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: «dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

(*Modifiche al codice penale*)

1. *Identico*:

«Art. 423-bis. - (*Incendio boschivo*). - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da **uno a cinque** anni.

Identico.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente».

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,».

Art. 12.

(Istituzione della sezione investigativa)

1. Il Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, assicura, fermi restando i compiti e le attribuzioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 11 novembre 1986, anche lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti agli incendi boschivi, effettua controlli e verifiche circa l'osservanza dei vincoli d'uso di cui al comma 2 dell'articolo 10, ed effettua altresì indagini di polizia giudiziaria relativa ai delitti di cui agli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 451 del codice penale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, nell'ambito del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, una sezione investigativa e di controllo antincendi, la quale opera secondo le norme del decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 1.

3. Il personale del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri da assegnare alla sezione investigativa e di controllo antincendi è collocato in soprannumero nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri. I criteri e le modalità di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, nei limiti massimi di spesa di lire 4 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono trasferite in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per analoga destinazione. **Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, **ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti**, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il **Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile**, sono trasferite in apposite unità previsionali di base **del centro di responsabilità n. 20 «Protezione civile» dello**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, **comma 2**, 7, 8 e 9 lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 1999-2001, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'ISTAT e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato dell'anno precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni **1999**, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli **1, comma 3**, 3, 4, 5, **comma 2**, 6, 7, 8 e **10, comma 2**, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio **2000-2002**, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato **dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato**, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato **medio del quinquennio** precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e **2002** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000**, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo **al medesimo Ministero.**

3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ri-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento **della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri**, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a de-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

partizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.

5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi **dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa**, del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a de-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

correre dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate al **capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato**, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 14.

(Norme abrogate ed entrata in vigore)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

a) la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;

b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

correre dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate **all'entrata del bilancio dello Stato**, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, **all'unità previsionale di base 20.2.1.3 «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica** e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 13.

(Norme abrogate ed entrata in vigore)

Identico